



COMUNE DI CAVASSO NUOVO
Provincia di Pordenone

Regolamento per la costituzione, ripartizione e liquidazione
del fondo incentivante ex art. 11 Legge Regionale 31
maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni

art. 1
Finalità

1. Al fine di incentivare l'attività di progettazione e realizzazione di lavori pubblici, anche riferita ad atti di pianificazione comunque denominati, da parte di soggetti dipendenti del Comune di Cavasso Nuovo, è costituito un apposito fondo interno.
2. Il presente regolamento disciplina la costituzione di tale fondo ed i criteri e le modalità per la ripartizione e liquidazione del medesimo al personale coinvolto nelle attività di cui al comma 1.

art 2
Costituzione del fondo

1. In attuazione dell'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14 il fondo è costituito:
 - da una somma non superiore all'1.5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro a valere direttamente sugli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci della amministrazione aggiudicatrice. E' stabilito un ulteriore incentivo nella misura massima dell'1% qualora le attività di responsabile unico del procedimento, le prestazioni relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, nonché alla direzione dei lavori ed al collaudo siano tutte espletate dall'ufficio tecnico comunale.
 - dal 30% della tariffa professionale, relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, determinata con le modalità previste dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 1 dicembre 1969 n. 6679, aggiornata con l'ultimo indice ISTAT disponibile alla data di affidamento dell'incarico;
2. Per importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, si deve intendere l'importo a base di gara, aumentato della parte di somme a disposizione eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, per i quali siano eseguite le prestazioni professionali di progettazione o di direzione lavori, ed in ogni caso al netto dell'I.V.A., come risultante dal quadro economico approvato dell'opera.
3. Per le perizie di variante il fondo è determinato analogamente al comma 2 limitatamente al loro importo e alla loro dimensione, purché aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
4. Il suddetto fondo è da considerarsi comprensivo dei compensi spettanti ai lavoratori dipendenti per l'attività svolta. Restano escluse e non comprese le quote di contributi previdenziali, assicurativi ed assistenziali a carico dell'Ente.
5. Il Responsabile unico del Procedimento, in fase di accordo con i partecipanti, stabilirà in relazione alla complessità dell'attività da svolgere, l'ammontare del fondo incentivante da ripartire, nei limiti stabiliti al precedente comma 1.

art.3
Ambito oggettivo di applicazione del fondo

I. Concorrono alla formazione del fondo di cui al precedente art. 2:

I. Opera o lavoro

- a) gli interventi previsti nel programma triennale e dei suoi aggiornamenti annuali (elenco annuale) dei lavori pubblici di cui all'art. 7 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) gli interventi definiti quali lavori pubblici dall'art. 2 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14 e successive modifiche ed integrazioni ivi comprese le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere e impianti, anche di presidio e di difesa ambientale e di ingegneria naturalistica;
- c) i lavori da eseguirsi in economia ai sensi dell'art.67 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14 e successive modifiche ed integrazioni e del vigente regolamento comunale dei lavori in economia;
- d) i lavori di somma urgenza e pronto intervento di cui all'art.92 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni;
- e) i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, appaltati annualmente o pluriennali, costituiti da un capitolato speciale d'appalto, un elenco prezzi ed uno schema di contratto;

II. Pianificazione urbanistica:

- a) Piano Regolatore Urbanistico Generale e sue varianti di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 ed alla L.R. 19 novembre 2001 n.52 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) Piano Particolareggiato e sue varianti di cui all'art. 13 della legge 1150/1942 ed alla L.R. 19 novembre 2001 n.52 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) Piani di lottizzazione d'ufficio e sue varianti di cui all'art. 28 della legge n. 1150/1942;
- d) Piani di Zona per l'edilizia economico e popolare e loro varianti di cui alla legge 24 aprile 1962, n. 167;
- e) Piani per insediamenti produttivi e loro varianti di cui all'art. 27 della legge 21 ottobre 1971, n.865;
- f) Piani di Recupero e loro varianti di cui all'art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
- g) Piani di Recupero Urbano e loro varianti di cui all'art.8 della legge n. 483/1993.

2. La mancata realizzazione dell'opera o dei lavoro o di un atto di pianificazione comunque denominato non inficia l'erogazione dell'incentivo.

art.4

Ambito soggettivo di ripartizione del fondo

1 Il fondo, come costituito dal precedente art. 2 è ripartito tra i seguenti soggetti:

- a) il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento di cui all'art.5 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) il personale dell'ufficio tecnico comunale, debitamente incaricato, che ha redatto, o ha partecipato materialmente alla redazione, e firmato il progetto o l'atto di pianificazione comunque denominato;
- c) il personale dell'ufficio tecnico, debitamente incaricato, che ha predisposto il Piano di sicurezza e svolto la funzione di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dell'opera ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494;
- d) il personale dell'ufficio tecnico debitamente incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera ai sensi dell'art. 5 del D.L.vo 14 agosto 1996, n. 494;
- e) il personale dell'ufficio tecnico incaricato del collaudo;
- f) i collaboratori del responsabile del procedimento e degli altri incaricati.

art. 5
Ripartizione del fondo complessivo

1. Il fondo determinato ai sensi dell'art.2 del presente regolamento è ripartito come di seguito specificato.
2. La quota di fondo relativo ad un'opera o lavoro viene ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) responsabile del procedimento e collaboratori: 45%;
 - b) personale dell'ufficio tecnico che ha redatto e sottoscritto gli elaborati di progetto: 27%;
 - c) personale dell'ufficio che ha redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.L.vo n. 494/1996 e s.m.i.) e svolto il ruolo di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione dell'opera o lavoro e relativi collaboratori: 3%
 - d) personale dell'ufficio incaricato della direzione dei lavori nonché, se nominati, i direttori operativi e gli ispettori di cantiere e relativi collaboratori (comprende l'incentivo per le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva): 23%;
 - e) personale dell'ufficio incaricato del collaudo dell'opera o lavoro e relativi collaboratori: 2%.
3. La quota di fondo relativo alla pianificazione urbanistica generale, particolareggiata od esecutiva viene ripartita nelle seguenti percentuali:
 - a) personale dell'ufficio tecnico che ha redatto e sottoscritto gli elaborati di progetto: 100%.

art. 6
Ripartizione della quota del responsabile del procedimento e suoi collaboratori

1. La quota del fondo spettante al responsabile unico del procedimento (art.5 comma 2 lettera a), è ripartita tra il medesimo ed i suoi collaboratori che hanno operato in ordine agli aspetti tecnici ed amministrativi riguardanti la singola opera o lavoro, secondo le seguenti aliquote percentuali:
responsabile del procedimento: 70%
collaboratore tecnico: 25%
collaboratore amministrativo (applicata di segreteria): 5%
2. Il responsabile unico del procedimento, in fase di accordo con i partecipanti, ha facoltà di stabilire aliquote percentuali diverse da quelle fissate dal precedente comma 1. Le aliquote attribuite dal responsabile del procedimento ai propri collaboratori non potranno essere, nel complesso, superiori al 40%.
3. Nei caso in cui, per carenza d'organico, il responsabile del procedimento non potesse avvalersi dell'opera di collaboratori tecnici o amministrativi o entrambi interni all'Amministrazione, la quota percentuale relativa, di cui ai precedenti commi 1 e 2, spetterà al medesimo.

Art. 7
Ripartizione della quota spettante agli incaricati della redazione del progetto e/o atto di pianificazione, comunque denominato

I. Opera o lavoro

In attuazione dell'art.8 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, l'attività progettuale si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici

in preliminare, definitiva ed esecutiva. La quota di fondo assegnata al personale dell'ufficio tecnico (art.5 comma 2 lettera b), incaricato della progettazione di ogni singola opera o lavoro, è ripartita tra i tecnici che hanno elaborato e sottoscritto il progetto ed i loro collaboratori, tenuto conto dell'impiego professionale, concettuale ed esecutivo necessario per il progetto medesimo secondo la seguente tabella:

| PROGETTO | PROGETTISTA/I | DISEGNATORI/ COLLABORATORE/I TECNICO/AMMINISTRATIVO | TOTALE |
|-------------|---------------|---|--------|
| Preliminare | 20% | 5% | 25% |
| Definitivo | 40% | 10% | 50% |
| Esecutivo | 20% | 5% | 25% |
| Sommano | 80% | 20% | 100% |

II. Pianificazione urbanistica

L'attività di pianificazione si articola attraverso una successione di fasi comprendenti: l'analisi preliminare, la stesura di una bozza di massima, la predisposizione degli elaborati necessari rispettivamente all'adozione ed alla approvazione dell'atto di pianificazione. La quota di fondo assegnata al personale dell'ufficio tecnico (art.5 comma 3 lettera a), incaricato della redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito tra i tecnici, che hanno concretamente predisposto e sottoscritto lo stesso, ed i loro collaboratori secondo la seguente tabella:

| FASI PROGETTUALI | PROGETTISTA/I | DISEGNATORI/ COLLABORATORE/I TECNICO/AMMINISTRATIVO | TOTALE |
|------------------------------|---------------|---|--------|
| Analisi preliminare | 10% | 2,5% | 12,5% |
| Bozza di massima | 20% | 2,5% | 22,5% |
| Elaborati per l'adozione | 40% | 10% | 50% |
| Elaborati per l'approvazione | 10% | 5% | 15% |
| Sommano | 80% | 20% | 100% |

art. 8

Ripartizione della quota spettante per la redazione dei piani di sicurezza

1. La quota del fondo (art.5 comma 2 lettera c) spettante agli incaricati della predisposizione dei piani di sicurezza in fase di progettazione dei lavori e loro collaboratori viene così ripartita:

- a) personale incaricato della sicurezza in fase di progettazione: 90%;
- b) collaboratori dell'Ufficio Tecnico: 10%.

Art 9

Ripartizione della quota spettante per la direzione dei lavori

1. La quota del fondo spettante agli incaricati della direzione dei lavori e collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori (art. 5 comma 2 lettera d) viene così ripartita:

- a) personale incaricato della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase esecutiva: 75%;
- b) direttori operativi, ispettori di cantiere: 20%
- c) collaboratori: 5%

art. 10

Ripartizione della quota spettante per il collaudo

1. La quota del fondo spettante agli incaricati del collaudo di lavori pubblici e loro collaboratori (art.5 comma 2 lettera e) viene così ripartita:
 - b) personale incaricato del collaudo: 90%;
 - c) collaboratori del collaudatore: 10%.

Art 11

Prestazioni parziali di progettazione

1. Opera o lavoro

1. Qualora una o più attività o parti di attività siano affidate a professionisti esterni, l'ammontare del fondo è ridotto per la quota parte corrispondente alle prestazioni non eseguite dai dipendenti interni. In tali casi è comunque dovuta la quota spettante al responsabile del procedimento ed ai suoi collaboratori.
2. Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per i quali non sono necessarie le tre fasi di progettazione, di cui all'art. 7 del presente regolamento, ma la redazione di elenco prezzi, capitolati d'oneri, ecc. al fondo sono applicate le aliquote previste per le figure professionali di cui all'art.5 comma 2 lettere a), b) limitatamente alla quota per il progetto preliminare ed esecutivo, c) se è stato redatto un piano di sicurezza, d).

Art 12

Procedure per l'assegnazione degli incarichi interni di lavori pubblici

1. Il responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento è individuato sulla base del piano triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il responsabile del servizio, sentito il responsabile unico del procedimento se persona diversa, provvede con propria determinazione, alla costituzione del gruppo di lavoro ed all'assegnazione degli incarichi.
3. Nell'assegnazione degli incarichi di cui al presente regolamento è garantito il progressivo coinvolgimento del maggior numero di dipendenti interni, assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
4. I gruppi di lavoro sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuna con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali utili al completamento dell'opera o del lavoro.
5. L'atto di costituzione del gruppo di lavoro di cui al precedente comma 2, con il quale viene anche disposto l'impegno di spesa a valere sullo specifico stanziamento, contiene:
 - a) l'individuazione dell'opera o lavoro da progettare e/o realizzare;
 - b) il costo presunto dell'opera o lavoro;
 - c) l'individuazione di ogni singolo dipendente, con relativa qualifica e profilo professionale, ed i compiti assegnati;
 - d) i termini per la consegna degli elaborati;
 - e) definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze del gruppo, tenuto conto del grado di complessità dell'incarico di progettazione;
6. Con il medesimo atto il responsabile unico del procedimento, qualora l'incarico non coinvolga figure di collaborazione ovvero le coinvolga parzialmente, provvede alla redistribuzione con il criterio della proporzionalità, delle corrispondenti aliquote non utilizzate tra tutti gli altri soggetti.

7. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto e potrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro.

Art 13

Procedure per l'assegnazione degli incarichi di pianificazione urbanistica

1. La scelta dei redattori di atti di pianificazione comunque denominati, è effettuata con deliberazione della Giunta Comunale, nella quale sono indicati natura dell'incarico, tempi, e modalità di espletamento;
2. la ripartizione dell'incentivo di cui al precedente articolo 7 del presente Regolamento è subordinata alla redazione, nella sua totalità, dell'atto di pianificazione comunque denominato da parte di dipendenti della pubblica amministrazione.
3. Il redattore dell'atto di pianificazione comunque denominato può avvalersi della collaborazione di dipendenti interni i quali partecipano alla ripartizione del fondo ai sensi dell'art.7 del presente regolamento.
4. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto e potrà essere svolto al di fuori del normale orario di lavoro.
5. La Giunta Comunale può, con provvedimento motivato, in ogni momento modificare, prorogare o revocare gli incarichi conferiti.

Art. 14

liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione dell'incentivo per ogni singolo progetto di opera o lavoro e per ogni atto di pianificazione comunque denominato, avverrà con singoli provvedimenti del responsabile del servizio cui l'intervento è assegnato, dopo la ripartizione del fondo in attinenza alle prescrizioni del presente regolamento.

Detta liquidazione avverrà entro i seguenti termini temporali:

I. Opera o lavoro:

1) quota spettante al responsabile del procedimento di attuazione del singolo intervento e suoi collaboratori:

- il 50% entro 30 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto;

- il restante 50% entro 30 giorni dall'approvazione del collaudo definitivo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera o lavoro;

2) quota spettante al personale dell'ufficio tecnico che ha redatto il progetto: entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo ovvero del progetto definitivo qualora costituisca l'atto finale della progettazione;

3) quota spettante al direttore dei lavori, responsabile della sicurezza in fase esecutiva e suoi collaboratori: proporzionalmente allo Stato di Avanzamento dei lavori presentato e approvato;

4) quota spettante al collaudatore e suoi collaboratori dopo l'approvazione dei documenti di contabilità finale e collaudo o del certificato di regolare esecuzione dell'opera.

II. Pianificazione urbanistica:

1) quote spettanti al redattore dell'atto di pianificazione urbanistica e suoi collaboratori, entro 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione definitiva dell'atto di pianificazione urbanistica.

Art. 15
Economie

1- Le somme eventualmente non assegnate con la ripartizione del fondo costituiscono economie ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n. 14.

art.16
Oneri per stipula di polizze assicurative

1. Ai sensi dell'art.9 comma 3 della Legge Regionale 31 maggio 2002 n.14, è totalmente a carico dell'Amministrazione Comunale l'onere per la stipula delle polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale, dei dipendenti ai quali sono attribuiti incarichi di responsabile del procedimento, sicurezza, progettazione e direzione lavori.

art. 17
Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della Delibera di approvazione.
2. Per i procedimenti in corso e per quelli conclusi ma aventi le relative somme accantonate a tal fine nei quadri economici ed ancora disponibili, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

